CAMERA DEI DEPUTATI N. 5870-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 15 aprile 1999

(Relatore: **DI STASI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3847)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1° aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge di cui si propone la conversione con il presente disegno di legge deriva dalla necessità di dare immediata risposta alla procedura di infrazione attivata dall'Esecutivo comunitario, fissando scadenze certe in ordine agli adempimenti occorrenti per la chiusura dei periodi di produzione lattiera oggetto degli accertamenti appena conclusi, e cioè quelli riferiti ai periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, ed in particolare all'effettuazione delle compensazioni nazionali. Al presente provvedimento di urgenza si accompagna un disegno di legge ordinario riguardante il complessivo riordino della materia, nell'ambito del quale sono trattati i delicati passaggi per la transizione al regime normale. Tale disegno di legge (a. C. 5687) è stato esaminato dalla Commissione congiuntamente a 10 proposte di legge di iniziativa parlamentare e sta per essere licenziato, con la proposta di stralcio dell'articolo 1 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 7, che recano disposizioni analoghe a quelle contenute nel decreto-legge. Il lavoro della Commissione è stato facilitato dagli accordi stipulati in sede europea, in virtù dei quali all'Italia viene assegnato un maggior numero di quote latte. Se a ciò il Parlamento riuscirà ad abbinare una nuova disciplina del settore, ci si potrà effettivamente avviare verso la conclusione di questa annosa vicenda.

Il decreto-legge, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, individua un termine unico per la chiusura delle compensazioni nazionali relative ai periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché un termine per l'aggiornamento delle quote accertate per il periodo 1997-1998; per quest'ultimo periodo la compensazione sarà effettuata dall'AIMA entro il 30 settembre 1999, mentre il 31 dicembre 1999 è il termine entro il quale dovrà avvenire la compensazione per il periodo 1998-1999. Si prevede altresì che i quantitativi individuati per il periodo 1998-1999, opportunamente comunicati ai produttori, saranno validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

Questa prima parte del decreto-legge è stata modificata dal Senato, al fine di rendere più chiara e precisa la procedura ivi prevista, ma anche per aspetti sostanziali, in particolare allorquando si precisa, all'interno del comma 1, che l'AIMA, per il periodo 1995-1996, non applica le riduzioni della quota B, in ottemperanza alle decisioni giurisdizionali passate in giudicato sulla legittimità di tali riduzioni, nell'esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Altre modifiche riguardano poi i commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, con previsioni specifiche per i produttori e per regioni e province autonome.

Il comma 8 individua i criteri per la compensazione nazionale; il comma 11 consente all'AIMA di utilizzare i dati accertati a seguito di ordinanze giurisdizionali anche non definitive. I commi 15 e 16, relativi alle modalità per il versamento degli importi, prevedono tra l'altro la possibilità per il produttore di chiedere il beneficio della rateizzazione. Vengono poi stabilite le procedure per la rettifica, su iniziativa dell'acquirente, dei quantitativi di latte conferito, ove diversi da quelli indicati nelle dichiarazioni di commercializzazione. Il Senato, modificando il comma 17, ha precisato che gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di

riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1, ferme restando le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Un'ulteriore modifica riguarda il comma 21, che dispone che la riassegnazione delle quote resesi disponibili avvenga in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ogni regione e non in relazione alla produzione media regionale commercializzata, così come invece era previsto nel testo originario del decreto-legge. Infine, in attesa della riforma del settore, il comma 21-ter dispone che i criteri stabiliti dal comma 8 si applichino anche per le compensazioni relative al periodo 1999-2000.

La Commissione ha inteso privilegiare, per il momento, nel corso di un dibattito ampio e sereno, l'esigenza di convertire il decreto, rinunciando ad ogni ulteriore modifica rispetto a quelle già apportate dal Senato. Proprio tale esigenza non ha consentito di recepire le condizioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione, che con altre scadenze temporali sarebbero risultate senz'altro utili e che sono d'altra parte maturate con il fattivo contributo del sottoscritto. Gli altri pareri espressi dalle Commissioni confermano che l'impianto del testo non crea alcun problema di compatibilità con la Costituzione o di copertura finanziaria. Pur non essendo stato espresso il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea, a causa dei tempi ristretti di esame, ritengo di poter sostenere che il testo non confligga con la normativa comunitaria.

In conclusione, i risultati della Commissione di garanzia e le norme contenute nel provvedimento in esame pongono le condizioni perché si superi una fase di incertezza e di abusi, facendo sì che i 3600 miliardi di multe pagati dallo Stato per il periodo 1989-1993 e i 1.050 miliardi circa dei quali dovranno farsi carico i produttori per gli anni 1995-1998 siano gli ultimi consistenti esborsi in materia di quote latte. Il che sarà facilitato dagli accordi stipulati a livello europeo e dalla rapida conclusione dell'iter del disegno di legge ordinaria già esaminato dalla Commissione.

Giovanni DI STASI, *Relatore*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge AC 5870;

rilevato preliminarmente, sotto il profilo del metodo, che nella materia oggetto del provvedimento in esame sono già intervenuti, nella legislatura in corso, ben cinque decreti-legge (31 gennaio 1997, n. 11; 7 maggio 1997, n. 118; 19 maggio 1997, n. 130; 1° dicembre 1997, n. 411; 15 giugno 1998, n. 182); e ciò, senza che si sia provveduto ad un riassetto complessivo e sistematico della disciplina del settore lattiero-caseario, come il Comitato aveva esplicitamente auspicato nelle precedenti occasioni in cui era stato chiamato ad esprimersi nella materia,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 1, 3 e 10, ove sono previsti numerosi rinvii alla legislazione vigente, realizzati mediante il ricorso ad una catena di richiami normativi, che rendono talora complessa la ricostruzione delle norme applicabili, siano esplicitamente indicati l'oggetto o il contenuto delle disposizioni richiamate;

all'articolo 1, ai commi 2 e 3, lettera *b),* sia precisato, rispettivamente, il contenuto delle locuzioni "sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale" e "tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi", trattandosi di espressioni generiche che non consentono di chiarire l'ambito applicativo delle rispettive disposizioni;

all'articolo 1, commi 6 e 8, lettere *a)* e *c),* sia sostituito il richiamo alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio con il riferimento al regolamento CE n. 950/1997 del 20 maggio 1997, che ha abrogato e incorporato la suddetta direttiva;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

è necessario che la Commissione proceda all'inserimento di una disposizione di coordinamento ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, con la quale siano espressamente indicate le disposizioni abrogate per effetto ed in conseguenza del provvedimento in esame, in

quanto la genericità della locuzione "per tutto quanto non derogato dal presente decreto", di cui al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge, non consente l'esatta definizione della disciplina effettivamente vigente.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione l'opportunità di ripartire in più di un articolo le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 1, considerato che l'inserimento in un unico articolo di ben 28 commi, riferiti a materie ed oggetti distinti e diversi, non concorre ad una chiara leggibilità del testo, anche alla luce del disposto dell'articolo 79, comma 4, lettera *d)*, del regolamento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione se – dal punto di vista della fattibilità amministrativa, cui fa riferimento l'articolo 79, comma 4, lettera *c)*, del regolamento – i termini previsti ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge siano tali da consentire l'effettiva realizzazione degli adempimenti ivi stabiliti ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Vi Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 5870 del Governo, di conversione del decreto-legge n. 43 del 1999, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, approvato dal Senato,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene opportuno che nella ridistribuzione delle quote resesi disponibili si presti particolare attenzione ai produttori che hanno ricevuto il taglio della quota B.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 1999, N. 43

All'articolo 1:

al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « , sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte » *sono sostituite dalle seguenti:* « , sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte », *e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:* « mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento »;

al comma 3, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b)* del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

3-*ter*. Le comunicazioni di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997. »;

al comma 4, dopo le parole: « al comma 3, », *sono inserite le seguenti:* « lettera *b)*, »;

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 1999, N. 43

All'articolo 1:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente. »;

al comma 6, sono premesse le seguenti parole: « Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 »; *le parole:* « della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni, » *sono sostituite dalle seguenti:* « della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, »;

al comma 7, dopo le parole: « L'AIMA effettua la compensazione » *sono inserite le seguenti:* « sulla base di dati certi »; *le parole:* « 15 settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre »;

al comma 8, lettera a), *dopo le parole:* « di quota delle zone di montagna », *sono aggiunte le seguenti:* « , di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 »; *alla lettera* c), *le parole:* « regolamento (CE) n. 2081/93 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 »; *la lettera* e) *è sostituita dalle seguenti:*

« *e)* in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « da presentarsi » *sono inserite le seguenti:* « o da inviare anche con lettera raccomandata »;

al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo »;

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 15, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria »; *il quarto periodo è sostituito dai seguenti:* « In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. »;

al comma 16, primo periodo, la parola: « sei » *è sostituita dalla seguente:* « dieci »; *dopo le parole:* « idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, », *sono inserite le seguenti:* « ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo, »; *al secondo periodo, le parole:* « almeno cinque giorni prima della scadenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza »; *al terzo periodo, dopo le parole:* « province autonome » *sono aggiunte le seguenti:* « che ne danno immediata comunicazione all'AIMA »;

al comma 17, i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: « Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge. »;

al comma 21, le parole: « sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000. »;

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

« 21-*bis*. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

21-*ter*. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10 ».

(segue: testo della Commissione)

identico.

Decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 50 del 2 marzo 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ai fini della determinazione del prelievo supplementare dovuto e del relativo versamento in conformità alla normativa comunitaria, nonchè di adeguare la legislazione vigente ai dettami della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e di assicurare la funzionalità del settore in attesa del riordino del medesimo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

(segue: testo del decreto-legge)

gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999. L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera *a)* delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999. **Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.** L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle **tipologie individuate nella** relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

3. *Identico:*

a) identica;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, **tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati.**

(segue: testo del decreto-legge)

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

7. L'AIMA effettua la compensazione per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 15 settembre 1999. I risultati della compensazione sono

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

3-*bis*. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b)* del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

3-*ter*. Le comunicazioni di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997.

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, **lettera *b)***, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

4-*bis*. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.

5. *Identico.*

6. **Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8** le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva **75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,** con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

7. L'AIMA effettua la compensazione **sulla base di dati certi** per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il **30** settembre 1999. I risultati della

(segue: testo del decreto-legge)

comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999.

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

8. *Identico:*

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, **di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;**

b) identica;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento **(CEE)** n. 2081/93 **del Consiglio, del 20 luglio 1993;**

d) identica;

***e)* in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;**

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori.

9. *Identico.*

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi **o da inviare anche con lettera raccomandata** entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999.

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome **o rideterminati**

(segue: testo del decreto-legge)

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA – spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili.

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non

(segue: testo del decreto-legge)

siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonchè alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione di-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale **secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.** In difetto, su comunicazione dell'acquirente da **effettuare** entro i successivi dieci giorni, **l'AIMA,** previa intimazione del relativo pagamento, **effettua** la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. **Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo.** Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in **dieci** rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, **ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo,** per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni **lavorativi** prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome **che ne danno immediata comunicazione all'AIMA.** La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonchè alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione di-

(segue: testo del decreto-legge)

chiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente provveda a restituire all'AIMA ed alle regioni l'elaborato stesso, sottoscritto per accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati, tale elaborato vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati. La rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni. Del pari a seguito della rettifica non è punibile chi ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato di falso nella dichiarazione di commercializzazione difforme da quella accertata, nonchè i connessi reati di cui agli articoli 640-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile, commessi ai fini di cui all'articolo 61, n. 2), del codice penale. In ogni altro caso, gli organi competenti provvedono all'attivazione delle procedure sanzionatorie.

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonchè a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

chiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. **Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.**

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonchè a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, **ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998,** per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni

(segue: testo del decreto-legge)

22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.

23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. **Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000.**

21-*bis*. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

21-*ter*. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10.

22. *Identico.*

23. *Identico.*

DDL13-5870A
Lire 1000